

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Marco CARBONI e della società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CARBONI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kosmoto Monastir, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Matteo Zanda, tesserato per la società Kosmoto Monastir in qualità di calciatore, svolgesse di fatto anche l'attività di preparatore dei portieri nell'interesse della stessa società per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato a tale titolo;

A.S.D. KOSMOTO MONASTIR, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CARBONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Marco CARBONI e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina